

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Progetto

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 18 febbraio 2003²;
visto il parere del Consiglio federale del 30 aprile 2003³,
decreta:

I

La legge del 2 settembre 1999⁴ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 18 n. 21 lett. c

Sono esclusi dall'imposta:

21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
 - c. la locazione, per al massimo dodici mesi, di aree per il parcheggio di veicoli, non destinate all'uso pubblico;

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 RS 101
2 FF 2003 2751
3 FF 2003 ...
4 RS 641.20